

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI
RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI EX FUNZIONARI DI
INQUADRAMENTO SUPERIORE
DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
(Articolo 16, terzo e quarto comma dello statuto)**

Relazione annuale 2022

1. Introduzione: il quadro normativo

A norma dell'articolo 16 dello statuto, dopo la cessazione dal servizio, i funzionari sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare funzioni o vantaggi. Gli ex funzionari che intendono esercitare un'attività professionale, remunerata o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio, sono tenuti a dichiararlo alla loro istituzione, al fine di consentire a quest'ultima di adottare una decisione adeguata in materia e, se del caso, di vietare l'esercizio di un'attività o di approvarla subordinatamente ad opportune restrizioni.

L'articolo 16, terzo comma, dello statuto stabilisce che, nel caso di ex funzionari di inquadramento superiore, l'autorità che ha il potere di nomina vieta loro, in linea di principio, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della loro azienda, dei loro clienti o dei loro datori di lavoro, su questioni di cui erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

L'articolo 16, quarto comma, dello statuto prevede che ciascuna istituzione pubblici, ogni anno, informazioni sull'applicazione del terzo comma, compreso un elenco dei casi esaminati.

Tali disposizioni sono applicabili per analogia in particolare agli agenti temporanei dei gruppi politici, ai sensi dell'articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Il Parlamento illustra di seguito i criteri su cui si è basato per adempiere a tale compito ed espone la sua analisi. Se del caso, il Parlamento presenta in allegato alla presente pubblicazione una sintesi delle decisioni adottate a norma di tali disposizioni.

Nella sua pubblicazione, l'istituzione si basa sull'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 16, quarto comma, dello statuto, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati).

2. Metodo e criteri di applicazione dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto

Le dichiarazioni degli ex funzionari di inquadramento superiore riguardanti un'eventuale attività professionale sono trattate come qualsiasi altra dichiarazione in materia resa da qualsiasi altro membro del personale. La direzione generale del personale riceve la dichiarazione e raccoglie, se del caso, il parere dell'ex servizio o degli ex servizi presso i quali l'ex funzionario ha lavorato nel corso degli ultimi tre anni di servizio, della commissione paritetica e, se necessario, del servizio giuridico. È in questo quadro che dette dichiarazioni sono esaminate al fine di verificare se rientrano nell'ambito di applicazione (personale, temporale e materiale) dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto.

Ambito di applicazione personale (ratione personae)

Il personale che ha svolto uno dei seguenti impieghi tipo, anche ad interim, è interessato dalle disposizioni dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto:

Segretariato generale del Parlamento europeo

- Segretario generale
- Segretario generale aggiunto
- Direttore generale
- Direttore

Gruppi politici

- Segretario generale
- Segretario generale aggiunto
- Consulente principale
- Direttore

Ambito di applicazione temporale (ratione temporis)

L'articolo 16, terzo comma, dello statuto si riferisce all'esercizio di un'attività esterna da parte di ex funzionari di inquadramento superiore "nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio".

Occorre quindi tenere conto di tale periodo ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 16, quarto comma, dello statuto.

Ambito di applicazione materiale (ratione materiae)

Le attività di cui all'articolo 16, terzo comma, dello statuto si riferiscono ad attività di lobbying o di consulenza presso il personale dell'istituzione per la quale ha lavorato l'ex funzionario di inquadramento superiore, per conto della sua azienda, dei suoi clienti o dei suoi datori di lavoro, su questioni di cui era responsabile nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

Il Parlamento non limita la propria analisi alle attività previste finalizzate unicamente o essenzialmente ad attività di lobbying o consulenza. Pertanto, in caso di dichiarazione concernente attività che, anche se al momento della notifica escludono il lobbismo o la consulenza, potrebbero, a causa della loro natura, in pratica o in teoria, determinare o comportare attività di lobbying o di consulenza quali contemplate all'articolo 16, terzo comma dello statuto, il Parlamento estende l'analisi al fine di valutare detta attività nel quadro dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto.

3. Casi concreti

Nel 2022, tre funzionari di inquadramento superiore hanno finito di prestare servizio presso l'istituzione.

Due di essi ha dichiarato l'intenzione di svolgere attività esterne dopo la cessazione dal servizio. Nessuna di queste attività è un'attività retribuita.

Si è pertanto ritenuto che le attività previste, vale a dire:

- professore ospite presso l'Università cattolica di Lovanio, facoltà di scienze sociali, Lovanio, Belgio
- presidente del consiglio accademico del "Wilfried Martens Centre for European Studies", Bruxelles, Belgio
- professore associato presso il "City College of New York, Colin Powell School for Civic and Global Leadership, Moynihan Institute", New York, Stati Uniti
- membro del consiglio di amministrazione della Konrad Adenauer Stiftung, Bruxelles, Belgio
- professore associato presso l'"École Nationale Supérieure, Institut pluridisciplinaire d'études européennes", Parigi, Francia
- professore ospite presso la "London School of Economics and Political Science", Londra, Regno Unito
- volontario presso l'associazione senza scopo di lucro "Royal Overseas League", Londra, Regno Unito

non rientrano nell'ambito di applicazione materiale dell'articolo 16, paragrafo 3, dello statuto.